

Legge regionale 28 aprile 1987 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

**Interventi straordinari per le cooperative danneggiate dall' afta epizootica.
Norme di modifica e integrazione di leggi in materia di agricoltura.**

Art. 4

(1)(2)

1. Le provvidenze di cui al punto 3) del primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, possono essere concesse anche per l' acquisto, l' ampliamento e l' ammodernamento delle strutture, dei fabbricati e degli impianti previsti in detto punto e sono estese all' acquisto, alla costruzione, all' ampliamento, all' ammodernamento e alla trasformazione di essiccatoi per semi proteoleaginosi.

Note:

1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.